



Programma di promozione del Cantone dei Grigioni

Rete di teleriscaldamento superiore a 70kW (nuova costruzione / ampliamento della rete di riscaldamento, nuova costruzione / ampliamento dell'impianto per la produzione di calore)

Guida e condizioni

INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA DI CONCESSIONE DEI SUSSIDI

Le domande di sussidio devono essere presentate **tempestivamente prima dell'inizio dei lavori**.

L'articolo 28 della legge sull'energia del Cantone dei Grigioni (LGE) recita:

«Qualora un richiedente inizi la realizzazione del progetto o proceda ad acquisti prima che gli sia stato garantito il sussidio, non gli vengono concessi sussidi, se l'inizio anticipato dei lavori non è stato autorizzato. L'autorizzazione anticipata non garantisce un diritto alla concessione di sussidi».

Se una misura promossa finanziariamente dal Cantone permette di conseguire un effetto sotto forma di riduzione delle emissioni di CO₂, il Cantone fa valere nei confronti della Confederazione questo effetto di riduzione del CO₂ per il calcolo dei contributi globali. L'effetto di riduzione del CO₂ non può essere suddiviso o ceduto ad altre organizzazioni. Le imprese esentate dalla tassa sul CO₂ secondo quanto previsto dalla legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO₂ non hanno diritto a sussidi promozionali, se si tratta di programmi di promozione che vengono cofinanziati dalla Confederazione mediante contributi globali (cfr. art. 54 dell'ordinanza sull'energia del Cantone dei Grigioni [OGE]).

PROCEDURA

La domanda di sussidio deve essere presentata online sulla piattaforma www.energia.gr.ch. A seguire devono essere trasmessi in singola copia all'Ufficio dell'energia e dei trasporti i documenti firmati e gli allegati necessari. In alternativa, gli allegati possono essere caricati sulla piattaforma. La domanda di sussidio si considera presentata solo una volta che l'Ufficio dell'energia e dei trasporti ha ricevuto in forma cartacea il modulo di domanda provvisto di firma legalmente valida. Dopo aver ultimato la verifica, il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità decide l'ammontare del sussidio, nonché oneri e condizioni da rispettare. I sussidi promozionali in relazione alle misure previste sono validi 3 anni a contare dalla data in cui sono stati garantiti. Su richiesta scritta, questa durata può essere prorogata al massimo di 2 anni. Al termine delle misure previste, i provvedimenti attuati devono essere registrati sulla piattaforma www.energia.gr.ch. Il modulo di fine lavori firmato deve essere inviato in formato cartaceo all'Ufficio dell'energia e dei trasporti. In alternativa, gli allegati possono essere caricati sulla piattaforma. Il pagamento del sussidio avviene dopo la verifica di tutta la documentazione. Il richiedente si impegna a comunicare all'Ufficio dell'energia e dei trasporti, su richiesta di quest'ultimo, tutti i dati correlati alla concessione del sussidio, quali consumo energetico, conteggi finali dei costi di costruzione ecc.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

La domanda di sussidio con firma legalmente valida deve essere presentata in forma cartacea. Alla domanda di sussidio vanno allegati tutti i documenti necessari ai fini della valutazione. Gli allegati richiesti sono elencati sulla piattaforma www.energie.gr.ch e in alternativa alla forma cartacea possono anche essere caricati in formato digitale sulla stessa.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DOMANDA / INFORMAZIONI

Le domande incomplete saranno esaminate solo una volta pervenuti i documenti mancanti. La documentazione va trasmessa all'Ufficio dell'energia e dei trasporti in singola copia.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio dell'energia e dei trasporti al numero 081 257 36 30. Tutta la documentazione relativa alla domanda è consultabile sulla piattaforma www.energie.gr.ch.

1. RETE DI TELERISCALDAMENTO SUPERIORE A 70kW (NUOVA COSTRUZIONE / AMPLIAMENTO DELLA RETE DI RISCALDAMENTO, NUOVA COSTRUZIONE / AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI CALORE)

BASI LEGALI:

LEGGE SULL'ENERGIA (LGE) E ORDINANZA SULL'ENERGIA (OGE) DEL CANTONE DEI GRIGIONI

Se in edifici esistenti vengono installati impianti per la produzione di energia da vettori energetici rinnovabili o se vengono adottate misure volte ad aumentare l'efficienza energetica, il Cantone può partecipare alle spese (art. 20 LGE).

Beneficiano dei sussidi le nuove installazioni e gli ampliamenti di reti di teleriscaldamento, a condizione che l'energia prodotta venga impiegata per il riscaldamento di locali e l'acqua calda sanitaria in edifici esistenti (art. 48 OGE).

L'impianto per la produzione di calore deve fornire una potenza nominale di almeno 70 kW. Per gli impianti di produzione del calore con una potenza nominale fino a 100 kW, il fabbisogno totale di calore per il riscaldamento dei locali e l'acqua calda sanitaria deve essere coperto al 100 per cento con energia rinnovabile. Nel caso degli impianti con una potenza a partire da 100 kW, il 90 per cento del fabbisogno totale di calore per il riscaldamento dei locali e l'acqua calda sanitaria deve essere generato da energie rinnovabili. Il calore della rete di teleriscaldamento deve essere prodotto per almeno il 75 per cento con energia rinnovabile. Se la rete di teleriscaldamento viene alimentata tramite calore residuo di un termovalorizzatore, affinché possano essere versati sussidi la quantità di calore deve essere prodotta per almeno il 50 per cento con energie rinnovabili (art. 48 OGE).

Possono beneficiare di sostegno solo impianti che corrispondono allo stato della tecnica. Quale condizione per il versamento di sussidi promozionali può essere richiesta una comprova della garanzia della qualità. Per impianti con una potenza termica superiore ai 70 kW può essere richiesto in aggiunta un sistema di gestione della qualità (art. 48 OGE).

Per quanto riguarda il diritto a sussidi, gli edifici e gli impianti tecnici sono considerati esistenti se sono stati realizzati oltre cinque anni prima (art. 50 OGE).

Per la nuova costruzione o l'ampliamento di reti di teleriscaldamento, il Cantone dei Grigioni può

concedere un sussidio promozionale fino a massimo 300'000 franchi, per gli impianti per la produzione di calore parimenti fino a massimo 300'000 franchi (art. 53 OGE). I sussidi non possono superare complessivamente, nonché sommati ad altri sussidi dell'ente pubblico o di programmi di promozione nazionali, il 50 per cento dei costi del singolo progetto (art. 27 LGE).

I sussidi promozionali sono validi tre anni a contare dalla data in cui sono stati garantiti, con possibilità di proroga per massimo due anni (art. 28 LGE).

I contributi promozionali garantiti rappresentano l'importo massimo per ciascuna domanda. Se l'edificio o l'impianto realizzati si scostano dalla domanda su cui si fonda la decisione di sussidio, i contributi al progetto possono essere ridotti, revocati o ne può essere chiesto il rimborso (art. 29 LGE).

CONDIZIONI

La promozione riguarda la nuova costruzione e l'ampliamento di reti di riscaldamento e del relativo impianto per la produzione di calore. Il calore supplementare distribuito generato con energia rinnovabile o recupero del calore deve essere impiegato per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda sanitaria. Il calore di processo non dà diritto a sussidi. La sostituzione di un impianto per la produzione di calore senza contemporaneo ampliamento della rete di riscaldamento e quindi l'aumento della potenza dell'impianto stesso non beneficiano della promozione.

Il sussidio viene calcolato in base alla superficie di riferimento energetico (SRE) degli edifici da collegare in sostituzione di un riscaldamento a gasolio, gas naturale o resistenza elettrica. Viene considerata la SRE degli edifici esistenti con più di cinque anni. Sono escluse le nuove costruzioni.

Nel caso di impianti per la produzione di energia elettrica che beneficiano di contributi d'investimento concessi dall'Ufficio federale dell'energia (UFE) per gli impianti a biomassa, ha diritto ai sussidi unicamente la rete di riscaldamento. L'impianto per la produzione di calore non può beneficiare di una promozione supplementare mediante risorse cantonali.

In caso di produzione di calore da biomassa, il progetto deve essere seguito da QM Sistema Qualità Impianti termici a legna www.qm-legna.com. La classificazione dei progetti avviene secondo le direttive QM Sistema Qualità Impianti termici a legna. Per gli impianti con una potenza termica fino a 500 kW è inoltre necessaria una dichiarazione di conformità ai sensi dell'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne), che va allegata alla domanda.

CALCOLO DEL SUSSIDIO

Nuova costruzione / ampliamento impianto per la produzione di calore	CHF	40.-/m ² SRE
Importo massimo	CHF	300'000
Nuova costruzione/ampliamento rete di riscaldamento	CHF	40.-/m ² SRE
Importo massimo	CHF	300'000

Questi fondi statali costituiscono sussidi (contributi statali) che non sono imponibili ai sensi della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (legge sull'IVA, LIVA, RS 641.20), ma possono comportare per il beneficiario riduzioni della deduzione dell'imposta precedente.